



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO	
Numero	Data
17	22-12-2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE I RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI GIOCHI PIRICI DI QUALUNQUE GENERE NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE E DEGLI ASSEMBRAMENTI SPONTANEI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2017.

VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS; VISTO l'art. 88 lettera b) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

CONSIDERATO:

- che taluni cittadini "festeggiano" durante le festività natalizie e di fine anno producendo scoppio di bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

ritenuto necessario impedire l'uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni che vanno da domenica 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Il contenuto della presente non si applica dalle ore 00,00 alle ore 00,30 di lunedì 1 gennaio 2018.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale; che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia di Cremona; che sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Castelleone ed alla Polizia Locale di Castelleone ed associati,

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di competenza territoriale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

IL SINDACO

Giuseppe Piacentini

